

# **Somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento: dal prossimo 15 maggio 2016 fissata al 4,13 per cento la misura degli interessi di mora**

A partire dal 15 maggio gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Con [provvedimento del 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, l'Agenzia delle entrate](#), infatti, ha rideterminato dal 4,88 per cento al 4,13 per cento il tasso da applicare su base annua.

## **Il meccanismo del ricalcolo degli interessi**

La nuova misura degli interessi, come previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d'Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione.

## **60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora –**

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%.

## **La platea dei contribuenti interessati**

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo

le somme chieste con le cartelle di pagamento.